

REGOLAMENTO DEL COMPARTO GARANTITO DEL FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

(Delibere del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2007, del 10 ottobre 2007 e del 20 maggio 2009)

1. FINALITÀ DEL “COMPARTO GARANTITO”

- Al fine di poter ricevere, a decorrere dal 1° luglio 2007, il trattamento di fine rapporto tacitamente conferito, il Fondo "Mario Negri" ha attivato un comparto denominato "Comparto Garantito", rispondente alle previsioni di cui all'art. 8, comma 9, del D. Lgs. 252/05, di seguito per brevità “il Decreto”;
- Tale comparto risponde all'esigenza di garantire la restituzione integrale del capitale, maggiorata del rendimento minimo garantito di cui al successivo punto 9, ed è idoneo a realizzare rendimenti che siano comparabili a quelli del TFR, almeno in un orizzonte temporale pluriennale;

2. REGOLAMENTAZIONE DEL COMPARTO

- L’investimento delle quote di TFR destinate al “COMPARTO GARANTITO”, le modalità di attribuzione del rendimento, gli oneri gravanti sul comparto e le operazioni di disinvestimento sono disciplinate dal presente Regolamento.

3. RISORSE INVESTITE NEL COMPARTO

Sono investite nel “COMPARTO GARANTITO” le seguenti risorse:

- i flussi di TFR conferiti tacitamente ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto;
- i flussi di TFR conferiti con modalità esplicite ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto;
- il TFR già accantonato nel “COMPARTO BILANCIATO” ed i flussi di TFR futuri che saranno destinati al “COMPARTO GARANTITO” in sede di riallocazione dei flussi di TFR maturandi;
- trasferimenti da altri fondi esplicitamente o tacitamente destinati al “COMPARTO GARANTITO”.

4. SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO

Sulle quote di trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO GARANTITO” vengono applicate annualmente le seguenti spese:

- a. il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze del bilancio annuale determina le commissioni a copertura degli oneri generali ed amministrativi da porre a carico del rendimento del comparto garantito.
Attualmente la commissione annua è stabilita in misura pari allo 0,35% del capitale complessivamente accantonato;
- b. una commissione di gestione finanziaria trattenuta dalle compagnie definita nella misura indicata nell’Allegato 1 al presente Regolamento.

5. VALUTA PER L’INVESTIMENTO NEL COMPARTO

Il trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO GARANTITO” viene reso disponibile per la gestione con valuta fissa al 1° giorno di ciascun mese per tutti gli accrediti pervenuti sul conto corrente di raccolta del Fondo con valuta nel mese precedente.

6. VALUTA DI DISINVESTIMENTO

A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento o cambio di comparto, ai fini dell’attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all’operazione di disinvestimento viene attribuita la valuta fissa dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di liquidazione.

7. INCARICHI DI GESTIONE

Attualmente la gestione del “COMPARTO GARANTITO” è stata realizzata mediante l’utilizzo delle polizze assicurative in essere alla data del 1° gennaio 2007, di cui allegato 1 nel quale si riportano le principali condizioni contrattuali opportunamente aggiornate per garantirne la conformità alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 9, del Decreto.

In relazione alle condizioni ed opportunità, soggettive e/o di mercato, ed alle necessità conseguenti all’andamento dei conferimenti e delle liquidazioni del comparto che, tempo per tempo, potrebbe determinarsi, il Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata e nel rispetto delle norme di legge,

potrà prorogare la scadenza delle polizze in essere, ricontrattare le condizioni, riscattare in tutto o in parte gli importi in gestione, apportare ogni altra variazione contrattuale ritenuta opportuna o stipulare nuove polizze rideterminandone le condizioni.

Al ricorrere di tale ipotesi, si provvederà tempestivamente all'aggiornamento dell'Allegato 1 al presente Regolamento dandone opportuna comunicazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti, anche mediante l'integrazione della Nota Informativa.

8. OBIETTIVI DELLA GESTIONE

La gestione del "COMPARTO GARANTITO" è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale.

9. GARANZIA

L'investimento nel presente comparto garantisce che al momento della liquidazione per l'esercizio del diritto al pensionamento, del riscatto per qualsiasi causa, del cambio di comparto, di ogni altra prestazione regolamentare, o di trasferimento, il TFR da liquidare, non potrà essere inferiore alla somma delle quote di TFR versate nel comparto (inclusi eventuali importi trasferiti da altro comparto ovvero da altra forma pensionistica) al netto delle spese e degli oneri a carico dell'aderente nonché delle eventuali anticipazioni ovvero degli eventuali riscatti già usufruiti, maggiorate di un rendimento minimo annuo pari al valore medio ponderato dei rendimenti minimi garantiti dai singoli gestori del comparto la cui attuale misura è indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

In tutti i casi suddetti, l'iscritto avrà inoltre diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito e l'accantonamento individuale per il TFR conferito compresi i rendimenti complessivamente consolidati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di liquidazione.

10. RENDIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI IN CORSO D'ANNO

Per le liquidazioni relative agli eventi indicati nel punto precedente richieste in corso d'anno, il rateo di rendimento per la frazione d'anno viene conteggiato in base al tasso medio ponderato del minimo garantito di cui al punto 9.

11. VALORE MEDIO DEI RENDIMENTI ANNUI DELLE GESTIONI DEL COMPARTO

Al 31 dicembre di ogni anno il capitale conferito nel comparto garantito viene rivalutato e consolidato nella misura e secondo le modalità seguenti.

Le compagnie dichiarano il rendimento annuo realizzato attribuito ad ogni contratto al netto di ogni onere e spesa in relazione alle condizioni di ogni singola polizza ed in funzione dei rendimenti realizzati dalle gestioni speciali di riferimento così come riepilogati nell'elenco allegato 1.

Il Fondo annualmente calcola la percentuale media ponderata dei rendimenti netti consolidati dalle singole compagnie ed attribuisce, pro rata temporis, al capitale accumulato in ogni singolo conto componente il comparto garantito, la corrispondente rivalutazione determinata sottraendo dal 100% della suddetta percentuale media ponderata dei rendimenti netti la commissione per oneri amministrativi di cui alla lettera a. del punto 4.

12. RILEVAZIONI CONTABILI DELL'ACCANTONAMENTO INDIVIDUALE

Le rilevazioni contabili della movimentazione dell'accantonamento per il TFR conferito sono eseguite dal Fondo nell'ambito delle singole posizioni intestate a ciascun iscritto.

Il Fondo, a norma di regolamento, invia entro il primo semestre di ogni anno l'estratto conto dei conferimenti accreditati con l'indicazione del rendimento netto attribuito.

13. MODIFICA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO

In luogo del "COMPARTO GARANTITO", è facoltà dell'iscritto optare per l'impiego del trattamento di fine rapporto conferito nel "COMPARTO BILANCIATO" anch'esso dedicato al trattamento di fine rapporto conferito.

Detta facoltà può essere esercitata al momento dell'adesione, nel caso in cui questa si perfezioni con modalità esplicita, o nel corso del rapporto di partecipazione.

Nel corso del rapporto di partecipazione, all'iscritto è riconosciuta la facoltà di trasferire dal "COMPARTO GARANTITO" al "COMPARTO BILANCIATO", e viceversa, sia il TFR già accantonato che i flussi di TFR futuri. In tal caso il trasferimento viene disposto con valuta dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo è pervenuta la comunicazione dell'esercizio dell'opzione.

La scelta per la variazione di comparto per l'investimento del trattamento di fine rapporto conferito può essere effettuata dopo almeno 12 mesi di permanenza nel comparto prescelto e, successivamente, può essere esercitata di nuovo, anche più volte, decorsi almeno 12 mesi dalla scelta precedente.

**All. n. 1 al REGOLAMENTO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO
“COMPARTO GARANTITO”**

	INA VITA S.P.A.	GENERALI VITA S.P.A.	AVIVA ASSICURAZIONE VITA S.P.A. (1)
▪ N. Polizza	63532529/51	69330	200653
▪ Decorrenza	17.10.2002	29.10.2002	17.10.2002
▪ Scadenza	17.10.2017 (2)	29.10.2012 (3)	31.12.2010 (3)
▪ Ammontare in gestione al 31.12.2009:	€42,7 milioni	€42,3 milioni	€40,2 milioni
▪ Gestione patrimoniale	Euro Forte	Gesav	Armonium
▪ Riscatto esercitabile dal Fondo in qualsiasi momento	si	si	si
<u>CONDIZIONI:</u>			
▪ Caricamento di ingresso	0	0	0
▪ Caricamento di gestione	0	0	0
▪ Rendimento garantito annuo consolidato: (4)	3%	3%	3%
▪ Aliquota di retrocessione del rendimento:	100%	100%	100%
▪ Commissioni di gestione finanziaria trattenute dalle compagnie:	0,60%	0,60 (5)	0,30%

(1) Nuova ragione sociale della UBI Assicurazione Vita S.p.A.

(2) Prevista possibilità di prolungare il contratto per una nuova durata.

(3) Prevista possibilità di differimento automatico di anno in anno della scadenza della capitalizzazione.

(4) Valore medio ponderato dei rendimenti minimi delle polizze: 3%

(5) Dal 2.01.2009

Roma, 17 marzo 2010